

Circol@re nr. 11 del 12 marzo 2022

PROROGA CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

La Legge di Bilancio 2022 ha di recente prorogato l'applicazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, per acquisti effettuati dal 1° gennaio 2023, il beneficio sarà riconosciuto in misura ridotta. Scopriamo dunque la disciplina attualmente in vigore, con particolare attenzione ai soggetti ammessi, gli investimenti agevolati, le diverse percentuali riconosciute, le regole per la compensazione.

BENEFICIARI

Possono fruire del **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**:

- tutte le **imprese** residenti nel territorio dello Stato;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

Non sono di fatto previsti limiti relativi a dimensioni, forma giuridica o settore di appartenenza.

Condizione di accesso è l'effettuazione di **investimenti in beni strumentali nuovi** e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Per accedere alla **misura massima** attualmente prevista per l'incentivo è necessario effettuare l'acquisto **entro 31 dicembre 2022**.

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato la formulazione originaria della disciplina, eliminando la possibilità di ottenere un eguale credito per acquisti effettuati entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

SPESE AMMISSIBILI

Danno diritto alla fruizione del credito d'imposta gli **investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa**, ad eccezione di:

- beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Analizziamo dunque le diverse **misure dei crediti d'imposta** sulla scorta delle previsioni normative. Le diverse percentuali dipendono dal **tipo di bene acquistato** e dalla **data di acquisto o interconnessione**. Possiamo infatti individuare in tal senso tre diverse tipologie di investimenti, aventi ad oggetto beni strumentali:

- nuovi indicati nell'**allegato A** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- nuovi indicati nell'**allegato B** annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- **diversi da quelli indicati negli allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ALLEGATO A

Per investimenti in **beni strumentali nuovi**, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», **indicati nell'allegato A** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto un credito di imposta fino al 50%. Nello specifico, per **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

- **40% del costo** per la quota di **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**;
- **20% del costo** per la quota di **investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro**;
- **10 per cento del costo** per la quota di **investimenti superiori a 10 milioni di euro** e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

In caso di **investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025** (o fino al 30 giugno 2026 in caso di ordini per cui al 31 dicembre 2025 ci sia l'accettazione del venditore e il versamento di un acconto pari ad almeno il 20%), le percentuali su indicate scendono rispettivamente al **20%**, al **10%** e al **5%**.

ALLEGATO B

Per investimenti in **beni immateriali connessi** a investimenti in beni materiali «Industria 4.0», così come **indicati nell'allegato B** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **20% del costo** di acquisizione. Il **limite massimo di costi ammissibili** è pari ad **1 milione di euro**. Gli acquisiti devono essere effettuati **tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2023**. Nel **2024** la misura del credito scende al **15%**, nel **2025** al **10%**.

ALTRI BENI

Per investimenti in **beni materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 2 milioni di euro) e per investimenti in **beni immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B** alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (entro un limite di costi pari a 1 milioni di euro) è riconosciuto un credito d'imposta pari al **6% del costo** di acquisizione. Gli acquisiti devono essere effettuati **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in **compensazione**.

La regola generale prevede che il credito sia utilizzabile in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere:

- dall'**anno di entrata in funzione** per i **beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B**;
- dall'**anno di avvenuta interconnessione** per i **beni di cui agli allegati A e B**.

Prevista anche la possibilità di utilizzare il credito in un'**unica soluzione**, ma solo per:

- investimenti in **beni diversi da quelli indicati negli allegati A e B**;
- investimenti già effettuati **dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**;
- da **sogetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina Facebook

